REGOLAMENTO (CEE) N. 1168/71 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1971

relativo alla fissazione, per i grassi, dei limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 c),

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 786/69, gli organismi d'intervento stabiliscono, per ciascuna campagna e per ciascun prodotto per il quale viene fissato un prezzo d'intervento, un conto che è accreditato degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento ; che fra questi elementi figura il valore delle perdite quantitative che superano il limite di tolleranza da fissare ;

considerando che dalle giacenze d'olio d'oliva risultano necessariamente, dopo un certo tempo, dei residui che contengono ancora una quantità d'olio d'oliva non trascurabile ; che, per rendere il sistema più semplice, risulta opportuno estenersi da un'analisi di residui ; che pertanto conviene contabilizzarli in funzione del tenore in olio calcolato forfettariamente ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 898/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo alla fissazione, per i grassi, dei limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69 [2], in particolare l'articolo 2, ha fissato i limiti di tolleranza nel settore dei grassi per i conti che devono essere stabiliti per le campagne 1967/1968 e 1968/1969 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, che modifica i regolamenti relativi al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno [3], ha previsto che le spese nette degli organismi d'intervento imputabili al Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, sono determinate sulla base di conti chiusi alla fine dell'anno civile ; che in conseguenza è opportuno fissare i limiti di tolleranza nel settore dei grassi per i conti da stabilire alla fine del 1969, 1970, 1971 ; che, mancando una sufficiente esperienza, non è opportuno fissare per i semi oleosi, fin d'ora, i limiti di tolleranza per i conti che devono essere stabiliti alla fine del 1971 ;

considerando che i quantitavivi di olio di oliva acquistati durante la campagna 1967/1968 sono stati venduti solo a decorrere dalla campagna 1968/1969 e che le scorte reali sono state esaurite soltanto nella campagna 1970/1971 ; che non è stato possibile constatare perdite per i conti da stabilire al 31 dicembre 1969 e al 31 dicembre 1970 ; che è pertanto necessario fissare a zero il limite di tolleranza per i conti da stabilire a queste date e tener conto, nella fissazione del limite di tolleranza per i conti da stabilire al 31 dicembre 1971, anche delle perdite risultanti dalla giacenze durante tutto il periodo ; che la detta fissazione a zero comporta una modifica del regolamento (CEE) n. 898/70 ;

considerando che le perdite quantitative nel settore d'olio d'oliva sono dovute in parte alle operazioni di entrata e in parte alle operazioni necessarie per la buona conservazione del prodotto ; che queste ultime perdite variano in funzione della durata della giacenza ;

considerando che è opportuno fissare il limite di tolleranza tenendo conto esclusivamente delle differenze di peso che, data la natura del prodotto, si devono considerare normali ; che, tenuto conto dell'ubicazione dei prodotti in giacenza, è opportuno fissare per ciascun prodotto un limite di tolleranza uniforme per tutta la Comunità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 898/70 è completato dal testo seguente :

---

[1] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 11
[3] GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.

« c) per quanto riguarda i residui d'olio d'oliva :

le quantità d'olio d'oliva vendute sono aumentate di un peso corrispondente a quello dell'olio contenuto nei residui ; questo peso è uguale :

1. per olio fondoso al 96 % del peso constatato ;

2. per morchie e fecce al 25 % del peso constatato ».

Articolo 2

1. La percentuale dello 0,55 % è sostituita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 898/70 da zero.

2. Per i conti da stabilire al 31 dicembre 1969 e al 31 dicembre 1970, il limite di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato, per l'olio d'oliva, a zero.

3. Per i conti da stabilire al 31 dicembre 1971, il limite di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato, per l'olio d'oliva, alla somma dello

— 0,40 % dei quantitativi acquistati durante la campagna 1967/1968, e

— 0,0125 % delle tonnellate/mese di giacenza dopo la data d'acquisto.

Articolo 3

Per i conti da stabilire al 31 dicembre 1969 e al 31 dicembre 1970 il limite di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato :

1. per i semi di colza e di ravizzone, allo 0,45 % dei quantitativi acquistati.

2. per i semi di girasole, allo 0,70 % dei quantitativi acquistati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI